



In punto di fatto, il giudice di prime cure ha ritenuto integrate le violazioni contestate allorquando l'odierno reclamante, con riferimento a vicende che avevano colpito il giocatore Ramiro Finco – vittima di gravissime conseguenze a seguito di infortunio di gioco - aveva diffuso una “*carta abierta*” (lettera aperta), a firma dei genitori dello sfortunato atleta, indirizzandola ad una molteplicità di destinatari (Presidente FIR, Organi federali, ma anche società sportive), contenente “... *espressioni di critica aspra e accusatoria con attribuzione di colpe, di cinismo e di indifferenza nei confronti della Federazione e in particolare del Presidente. Lettera scritta e firmata dai genitori dal FINCO ma diffusa dal Di Salvatore a tutte le Società italiane con evidente intento di incidere sulla reputazione della FIR e del suo Presidente nei confronti del mondo rugbistico*” (così la Procura Federale nel deferimento in atti).

Nel giudizio *a quo* il tesserato si era difeso sollevando, in via pregiudiziale, eccezione in rito, assumendo che il termine per la definizione del processo da parte del Tribunale (“*novanta giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel Sistema di Giustizia Sportiva ...*” secondo la dizione dell'art. 76 del vigente Regolamento di Giustizia FIR) si fosse “consumato” prima della sua conclusione, così da determinarne l'estinzione.

Nel merito, si era limitato a dedurre di aver proceduto a diffondere la lettera in quanto “... *incaricato da Ramiro Finco e dai genitori Alfredo Aldo Finco e Alejandra Claudia Navarro di iniziative di vario genere, così come riportato nelle dichiarazioni sottoscritte in data 29.04.2023 e 12.12.2023*”.

La “Memoria Difensiva” così concludeva: “*in via pregiudiziale Voglia codesto Ecc.mo Tribunale federale F.I.R., voler dichiarare estinto il procedimento e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, c.1, 4 e 6 del Regolamento di Giustizia FIR, per i motivi sopra adottati. Salvis juribus*”.

L'incolpato ha rappresentato che la “lettera aperta” non avesse nulla di offensivo e contenesse “*solo la ricostruzione della verità dei fatti*” e chiesto di essere rimesso in termini per approntare più compiute difese nel merito.

Il Tribunale ha rigettato la eccezione di rito, osservando che nonostante la certamente infelice formulazione del vigente articolo 76 del Regolamento di Giustizia, risulta evidente come “... *il termine (assegnato al Tribunale per la pronuncia della decisione di primo grado) non possa che individuarsi nel momento della instaurazione del procedimento ex art. 65 comma 1 punto A quindi intendersi come iscrizione del fascicolo, con l'atto di deferimento, nel sistema di Giustizia Sportiva preso la segreteria del Tribunale Federale*”.

Nella decisione il giudice *a quo*, prosegue evidenziando come: “*Diversamente opinando, se cioè il termine dovesse decorrere dall'inserimento nel sistema inteso come avvio delle indagini da parte della Procura Federale, allora sarebbe “inutiliter data”, dal momento che sarebbe sempre consumato, integralmente o parzialmente, dal tempo occorrente ed utilizzato per le fasi propedeutiche al deferimento. Il che – evidentemente – non è possibile*”.

Corollario di tale prospettazione, il rigetto dell'istanza di rimessione in termini, non ravvisandosi “*nessuna circostanza di fatto impeditiva del corretto e pieno esercizio del diritto di difesa ma solo una (errata) interpretazione della decorrenza di termini in relazione alla quale la parte avrebbe potuto comunque svolgere difese ...*”.

\*

Con il Reclamo, il tesserato Di Salvatore ha chiesto la riforma della decisione di primo grado, reiterando la censura relativa alla dedotta estinzione del giudizio di primo grado per violazione del termine per la sua definizione e, nel merito, sviluppato deduzioni concernenti natura e limiti dei principi di lealtà, correttezza e probità, sollevato eccezione di “verità” dei fatti oggetto di contestazione e formulato istanze istruttorie che, si anticipa sin d'ora, il Collegio non ha ritenuto rilevanti ai fini della decisione.

La Procura, costituitasi, ha dedotto in merito a quanto argomentato dal reclamante, contestandone le tesi e richieste e chiedendo la conferma della decisione.

\*\*\*

## MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte Federale di Appello condivide quanto sostenuto dal giudice di prime cure in merito alla infondatezza dell'eccezione di estinzione del giudizio, sollevata dalla difesa del tesserato innanzi al Tribunale e riproposta nella presente sede.

Le deduzioni svolte nella decisione impugnata sono del tutto condivisibili.

Appare unicamente opportuno integrare la motivazione di rigetto osservando che il procedimento viene ad esistenza nel momento in cui – giusta indicazione dell'art. 65 del Regolamento di Giustizia – interviene l'atto di deferimento da parte del Procuratore Federale, o la parte interessata, titolare di una situazione giuridicamente protetta, presenta ricorso.

Solo allora la azione disciplinare può dirsi esercitata.

Pertanto, l'ipotesi che decorra un termine in relazione ad un procedimento che neppure è avviato costituisce contraddizione in termini che rende evidente l'infondatezza delle tesi in esame.

Ancora, l'invocato art. 76 del Regolamento di Giustizia (*“Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termine di durata degli altri giudizi”*) espressamente fa decorrere il termine di 90 giorni entro il quale deve essere resa la decisione di primo grado *“... dall'esercizio dell'azione disciplinare”*, ovverosia, dal momento in cui l'Organo inquirente, completate le indagini e svolti gli adempimenti di competenza, ritiene di dover esercitare l'azione punitiva e, per l'effetto, deposita il deferimento, sul quale, giustappunto, il Tribunale dovrà pronunciarsi nel rispetto dei termini posti dalle norme di procedura sportiva.

A prescindere dalla evidente incongruenza di una diversa lettura (tenuto conto del tempo di cui dispone la Procura Federale per il legittimo svolgimento delle indagini, già esso stesso virtualmente superiore ai 90 giorni entro i quali, in tesi, andrebbe pronunciata la decisione di merito, anche in considerazione degli ulteriori termini dilatori che condizionano lo svolgimento del procedimento innanzi al Tribunale

onde consentire ai contraddittori di esercitare appieno il diritto di difesa) va comunque considerato l'inciso – su cui si fonda la difesa del reclamante – che chiude il primo comma dell'art. 76, ove, in riferimento all'esercizio dell'azione disciplinare, il legislatore sportivo (che, si conviene con il Tribunale, è particolarmente infelice) soggiunge “... *esercizio che decorre dalla data di iscrizione nel “Sistema di Giustizia Sportiva”*”.

Orbene, non potendosi né dovendosi aggirare il rilievo, la scrivente Corte ritiene necessario precisare che l'iscrizione cui il Regolamento fa riferimento altro non possa essere che quella relativa all'atto di deferimento (e non quello concernente la notizia di illecito, su cui la Procura è chiamata ad indagare).

Appare opportuno rilevare che la norma non precisa affatto a quale “iscrizione nel Sistema” debba farsi riferimento, e che l'informatizzazione del processo sportivo, anche al fine di consentire alla Procura Generale, così come agli Organi di Giustizia, di verificare il corretto esercizio delle attività in capo agli Uffici inquirenti e requirenti, prevede una serie di successivi passaggi, tutti caratterizzati dalla necessità di procedere a formali “caricamenti” in piattaforma (“*Iscrizione del procedimento*”, “*Atti di indagine*”, eventuali richieste di prima e seconda “*Proroga*”, “*Comunicazione di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento*”, “*Deferimento*”, eventuale “*Patteggiamento con incolpazione*”, fino ad arrivare al “*Tribunale Federale*” come viene espressamente illustrato in [Manuale 2022 - Procure Federali - 20dic2021.pdf \(coni.it\)](#)).

Del resto, lo stesso Codice della Giustizia Sportiva del CONI allorquando tratta dei “*Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi sportivi*” (art. 38) dispone, con inequivoca semplicità, che “*Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare*”, senza aggiungere quei riferimenti ambigui, quale quello in esame, che complicano inutilmente la lettura del sistema.

Riaffermata l'infondatezza dell'eccezione di estinzione, la Corte deve confermare anche nel merito la decisione del Tribunale.

A prescindere dalla novità o meno delle eccezioni difensive (ritenute inammissibili dalla Procura, per non essere state sollevate in primo grado), la Corte reputa che quanto dedotto dalla difesa reclamante non sia fondato nel merito.

Nel caso in esame la difesa del tesserato Di Stefano ha espresso valutazioni circa la portata dei fatti materiali sulla cui base è stato deferito e giudicato senza introdurre inammissibili “*nova*”, e dunque legittimamente, ma che non appaiono fondate.

Le deduzioni svolte nell'atto di reclamo non risultano, all'esame di questa Corte, idonee a giustificare il comportamento sulla base del quale è stata pronunciata la condanna, in merito al quale le valutazioni espresse dal Tribunale in punto di capacità lesiva della reputazione e dignità della FIR, suoi Organi, Presidente e Consigliere Fava sono condivise.

### **P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello FIR, ogni diversa istanza disattesa, respinge il reclamo e conferma la decisione del Tribunale Federale n. 17 S.S. 2023-2024 impugnata.

*Così deciso in Roma il 25 giugno 2024.*

**Il Presidente**

Depositato in Segreteria addì 03 luglio 2024
---